

ACCORDO DI RETE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIA NAZIONALE

Art. 7 del Regolamento per la Autonomia scolastica di cui al D.P.R. n.275/1999
Art. 1, commi 70, 71, 72 della L. 107/2015

PREMESSO CHE

- l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali;
- l'art. 1, commi 70,71,72 della Legge 13 luglio 2015, n 107 e le successive Linee guida adottate dal MIUR con nota del 07.06.2016 prot. n. 2151 promuovono la possibilità di costituire le reti di scopo, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi o alla progettazione e realizzazione di iniziative straordinarie e/o di eccellenza, anche con riferimento a progetti/attività di interesse locale, regionale, nazionale che vanno oltre l'ambito territoriale di appartenenza;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;
- le sotto elencate Istituzioni scolastiche appartenenti al settore dell'istruzione agraria hanno espresso la comune volontà di integrare/modificare il suddetto accordo già in essere all'atto della costituzione della Rete nel 2012 e intendono, con il presente atto, ridefinirne il quadro giuridico e gli assetti organizzativi;

1. Rete del Lazio
2. Rete delle scuole Enologiche Italiane
3. Rete delle scuole superiori di agricoltura del Veneto
4. Rete del Piemonte
5. Rete della Puglia
6. Rete della Lombardia
7. Rete degli Istituti Forestali Italiani
8. Rete della Sardegna
9. Consulta Nazionale dell'Istruzione agraria
10. Rete della Marche
11. Rete delle Liguria
12. Rete del Friuli Venezia Giulia
13. Rete della Toscana
14. Rete dell'Emilia Romagna
15. Rete della Campania
16. Rete dell'Umbria
17. Rete dell'Abruzzo
18. Rete della Sicilia
19. Rete della Calabria

20. Rete della Basilicata
21. Rete del Molise
22. Istituto Mach di S. Michele all'Adige
23. Istituto tecnico agrario Happacherhof di Bolzano
24. Istituto agricolo regionale (I.A.R.) di Aosta.

Art. 1 - FINALITA' E OBIETTIVI DELLA RETE

- a. rappresentare unitariamente e tutelare gli interessi comuni delle Istituzioni scolastiche, dei dirigenti, del personale nei confronti degli organi nazionali di governo, delle istituzioni regionali, provinciali e locali, degli enti pubblici e privati, delle associazioni di categoria e organizzazioni professionali e sindacali;
- b. collaborare con Ministeri, conferenza Stato Regioni, altri organi nazionali e regioni e offrire supporto tecnico scientifico nelle materie relative all'istruzione agraria;
- c. promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico degli Istituti agrari, potenziando e valorizzando le risorse professionali e strutturali mediante la cooperazione e integrazione tra le Reti e le scuole;
- d. promuovere e sviluppare attività comuni di:
 - arricchimento dell'offerta formativa e diffusione della "cultura delle qualità";
 - ricerca e sperimentazione nel settore specifico con particolare riguardo alle attività laboratoriali e dell'azienda agraria;
 - amministrazione e gestione scolastica con possibile acquisto di beni e servizi comuni;
 - utilizzo di personale di organico aggiuntivo per finalità di Rete sia a livello nazionale che territoriale;
 - aggiornamento e formazione di tutto il personale, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con enti e associazioni professionali, in particolare nel settore dell'istruzione, dell'agricoltura, dell'ambiente, turismo e commercio estero;
 - pubblicazione di studi, ricerche, sussidi didattici sia a mezzo stampa che informatico;
 - studi di problematiche comuni, con acquisizione di pareri e consulenze di esperti;
 - scambio e divulgazione di esperienze didattiche, professionali e progettuali tra i diversi istituti;
- e. proporre momenti di incontro tra studenti organizzando gare, concorsi, corsi e scambi telematici;
- f. costituire un archivio informatizzato delle iniziative e attivare un nuovo sito web;
- g. favorire e promuovere scambi europei e internazionali e l'adesione ad organismi e associazioni sovranazionali nel settore dell'istruzione agraria e ambientale;
- h. creare un marchio nazionale delle produzioni delle aziende agrarie e partecipare alle più importanti manifestazioni fieristiche e convegnistiche del settore agroalimentare e ambientale, nonché a eventi ed esposizioni internazionali quali EXPO' e GESF;
- i. proporre e realizzare accordi di programma, intese, convenzioni, collaborazioni con le associazioni di categoria, collegi e ordini professionali, Università, enti pubblici e privati;
- j. favorire la costituzione di reti territoriali ove non ancora costituite;
- l. partecipare ai Programmi Operativi Nazionali "La Scuola per lo Sviluppo" (PON) e ad altri bandi o concorsi nazionali e internazionali presentando specifici progetti e supportando l'azione dei singoli Istituti scolastici;
- m. ricercare fondi e attivare iniziative di fundraising riferite agli obiettivi da raggiungere;
- n. proporre e realizzare ogni altra iniziativa e attività coerente con l'interesse delle istituzioni scolastiche e reti aderenti.

Art. 2 - DURATA E MODALITÀ DI ADESIONE

L'accordo di Rete ha durata illimitata e può essere sciolto per decisione a maggioranza qualificata (2/3) dell'assemblea dei soci aderenti.

I soci aderenti alla Rete sono:

- tutte le reti territoriali regionali degli istituti scolastici statali e paritari del settore agrario formalmente costituite;
- le reti di indirizzo degli istituti scolastici statali e paritari aderenti all'atto di fondazione della Rete (Rete delle scuole Enologiche Italiane; Rete delle scuole Forestali Italiane; Consulta Nazionale dell'Istruzione agraria);

- a richiesta vengono altresì ammessi come soci aderenti alla rete l'Istituto Mach di S. Michele all'Adige, l'Istituto tecnico agrario Happacherhof di Ora (BZ) e l'istituto agricolo regionale (I.A.R.) di Aosta in quanto uniche istituzioni scolastiche ad indirizzo agrario nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.

Sia le Reti territoriali che d'indirizzo devono essere rappresentative di istituzioni scolastiche.

Non è accolta l'adesione di una nuova Rete territoriale (locale, regionale, interregionale) laddove sia già costituita formalmente una Rete regionale rappresentata in Assemblea.

Art. 3 - DENOMINAZIONE E LOGO

La Rete assume il nome di Rete Nazionale degli Istituti Agrari con acronimo Re.N.Is.A.

Il logo della Rete è rappresentato da due tralci rispettivamente di olivo e vite che racchiudono dodici stelle gialle e una quercia stilizzata; alla base la bandiera italiana e l'acronimo della Rete con il nome per esteso.

Art. 4 - SEDE SOCIALE

La Rete ha sede presso l'istituzione scolastica ove presta servizio il Dirigente, designato Presidente di Rete.

Qualora il Presidente venga eletto tra i soci benemeriti, la Rete ha sede presso un'istituzione scolastica individuata direttivo prioritariamente in una delle istituzioni scolastiche dove presta servizio uno dei componenti del Direttivo stesso. In caso di impossibilità il Direttivo individua un'Istituzione scolastica aderente alla Rete sulla base di requisiti organizzativi e di gestione amministrativa e finanziaria definiti dal direttivo, previa disponibilità del Dirigente Scolastico titolare della scuola medesima.

Le riunioni degli organi statutari possono tenersi presso l'istituto sede di Rete o presso altre sedi scelte di volta in volta dal Presidente sulla base delle necessità logistiche.

Art. 5 - SOCI BENEMERITI

Il Consiglio direttivo o l'Assemblea, con proposta motivata, può conferire a personalità anche in quiescenza del mondo scolastico, accademico, professionale, economico che abbiano promosso e realizzato significative iniziative a favore dell'istruzione agraria e di sviluppo delle scuole nel territorio, la qualifica di socio benemerito.

I soci benemeriti possono ricoprire ruoli negli organi statutari, consultivi, e possono avere funzioni di coordinamento e rappresentanza della Rete Nazionale su delega degli organi statutari. Nel Consiglio Direttivo può essere eletto un solo socio benemerito. Qualora il Presidente o un membro del Direttivo sia socio benemerito l'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per un massimo di tre anni anche non consecutivi.

Qualora ricopra cariche all'interno del Direttivo, le spese di missione sono a carico della Rete, compatibilmente con le risorse impegnate a tal fine in sede di programmazione finanziaria.

I soci benemeriti non eletti nel Direttivo partecipano all'assemblea con poteri consultivi senza diritto di voto ed eventuali spese di missione per lo svolgimento di incarichi conferiti dal direttivo sono a carico dello specifico progetto.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a:

- a) promuovere la crescita, il prestigio e il successo della Rete senza mettere in atto alcuna iniziativa in contrasto con le finalità di collaborazione e intesa tra le diverse Reti;
- b) approvare il presente Accordo di rete;
- c) programmare annualmente attività che favoriscano le iniziative promosse dalla Rete;
- d) produrre e inviare alla Rete Nazionale l'accordo di rete regionale/di indirizzo e/o lo statuto sottoscritto dalle rispettive scuole aderenti;
- e) versare le quote annuali di adesione alla Rete deliberate dall'Assemblea.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Avviene per:

- recesso dalla Rete da parte del socio;
- perdita dei requisiti di socio;
- esclusione da parte dell'assemblea per interessi contrari e incompatibili con il presente accordo di Rete;
- mancato versamento della quota di adesione ove prevista.

Art. 8 - ORGANI STATUTARI

Gli organi statutari sono:

Assemblea di Rete

Presidente di Rete

Vice Presidente di Rete

Consiglio Direttivo di Rete

Il Presidente, il Vice Presidente e i membri del direttivo rimangono in carica tre anni scolastici, fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 per i soci benemeriti e fatta salva la perdita di qualifica di rappresentante della Rete associata o la revoca motivata dall'incarico deliberata dalla assemblea con voto dei 2/3 dei soci.

Possono essere eletti nel Direttivo i dirigenti scolastici e i DSGA (max. 1 rappresentante), mentre possono assumere la carica di Presidente e di Vice Presidente solo i dirigenti scolastici in servizio all'atto della designazione e i soci benemeriti in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 5. In caso di cessazione dal servizio in istituto agrario aderente alla rete durante i tre anni di mandato, la persona eletta rimane in carica fino alla prima assemblea annuale utile che deve essere convocata entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la decadenza del membro.

Art. 9 - ASSEMBLEA DI RETE

E' costituita dai soci nelle persone del Presidente RENISA, dei coordinatori, presidenti o delegati di ogni singola Rete territoriale e di indirizzo associata alla Rete Nazionale.

Il Presidente o il Consiglio direttivo, possono invitare all'assemblea per particolari problematiche rappresentanti di Enti Associazioni o esperti del mondo scolastico o professionale.

L'assemblea dei soci viene convocata in via ordinaria, di norma una volta all'anno, per l'approvazione delle linee d'indirizzo programmatiche e operative da attuarsi nel corso dell'anno, per l'approvazione della relazione del Presidente e del bilancio annuale della Rete.

A tal fine se la sede della Rete è incardinata in una Istituzione scolastica diversa da quella di titolarità del Presidente, come previsto all'art. 4, il Dirigente Scolastico della Scuola, fornisce al Presidente tutta la documentazione finanziaria contabile necessaria a relazionare e redigere il bilancio.

Le assemblee straordinarie per la trattazione di problematiche emergenti ed urgenti vengono convocate dal Presidente, sentito il consiglio direttivo, o su richiesta dei 4/7 dei membri del direttivo o di 1/3 dei soci.

La convocazione dell'assemblea, a cura del Presidente, di norma deve avvenire 10 giorni prima a mezzo posta elettronica.

L'assemblea è validamente costituita se risultano presenti la metà più uno dei soci con diritto di voto (maggioranza assoluta).

L'assemblea è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Il Presidente assegna le funzioni di segretario ad un membro del direttivo.

Non è previsto l'esercizio di delega di rappresentanza di altri soci.

I soci che rappresentano in assemblea più di una rete individuano un delegato per una delle due reti al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto in seno alle assemblee deliberative.

L'assemblea provvede inoltre ad:

- approvare e modificare l'Accordo di Rete;
- eleggere il Presidente e i membri del Consiglio direttivo (le modalità di voto sono approvate dalla stessa assemblea riunitasi per la elezione dei propri rappresentanti);
- revocare la qualifica di socio ai sensi dell'art.7;
- approvare il bilancio annuale.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO DI RETE (CDR)

Il consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è costituito da sette componenti, compreso il Presidente possibilmente rappresentativi di tutto il territorio nazionale: sei dirigenti scolastici e un Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Eventuali risorse di cui all'art. 13 possono essere utilizzate per le spese di missione del Consiglio Direttivo.

La Consulta dei DSGA propone all'Assemblea almeno due candidature a componente del Direttivo sulla base del risultanze dell'assemblea della Consulta. Considerata la figura di carattere tecnico-specialistico la Consulta verifica che i candidati siano in possesso di esperienza di servizio effettivo almeno quinquennale in Istituzione Scolastica con indirizzo Agrario e annessa Gestione economica separata (azienda Agraria).

Il CDR ha i seguenti compiti:

- attuare linee d'indirizzo programmatiche e operative e le iniziative promosse dall'Assemblea;
- definire le articolazioni degli organi consultivi;
- gestire e amministrare le risorse della Rete;
- proporre all'assemblea modifiche statutarie e le eventuali quote annuali associative;
- conferire ai sensi dell'art. 5 la qualifica di socio benemerito.

Il CDR è convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per l'assemblea o su richiesta di almeno 4 dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei membri del CDR. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute sono valide se sono presenti almeno 4 dei componenti.

Il Presidente assegna le funzioni di segretario ad un membro del direttivo.

Ai singoli membri del direttivo possono essere assegnate dal Presidente deleghe o compiti specifici nei seguenti settori:

- formazione del personale degli Istituti agrari;
- problematiche delle aziende agrarie annesse agli Istituti agrari;
- elaborazione di proposte inerenti all'istruzione tecnica, professionale, istruzione e formazione, formazione superiore;
- gestione di manifestazioni e di concorsi;
- rapporti con le associazioni di categoria e ordini professionali;
- ogni altra esigenza di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il CDR organizza in via ordinaria un incontro all'anno con i rappresentanti degli organi consultivi per acquisire proposte e pareri utili alla definizione del piano programmatico annuale.

Art. 11 - PRESIDENTE

Ha la rappresentanza legale della Rete.

Convoca il Consiglio direttivo e l'assemblea di Rete.

Assegna deleghe ai componenti del Direttivo.

Rappresenta la Rete in tutti i rapporti che intervengono con Ministero e altri Enti e Associazioni pubbliche e private a livello internazionale e nazionale.

Art. 12 - VICE PRESIDENTE

Viene eletto dal Direttivo e svolge le seguenti funzioni:

- sostituisce il Presidente in caso di assenza;
- coadiuva con il Presidente nel tenere i rapporti con i soci;
- coadiuva con il Presidente nel tenere i rapporti che intervengono con Ministero e altri Enti e Associazioni pubbliche e private a livello internazionale e nazionale.

Art. 13 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie della Rete sono costituite:

- a) dalla quota di adesione stabilita dall'Assemblea e da eventuali quote straordinarie per partecipazione a progetti e eventi a cui aderisce la Rete;
- b) dai contributi o sovvenzioni da parte di Enti Pubblici e Privati;
- c) da sponsorizzazioni, pubblicazioni, progetti finanziati e qualsiasi altro provento.

Art. 14 - ORGANISMI CONSULTIVI

Vengono costituiti i seguenti organismi consultivi:

a) Consulta dei Docenti di Rete

E' costituita preferibilmente da due docenti rappresentanti l'area di indirizzo designati da ciascuna Rete associata alla ReNisa, uno per il tecnico e uno per il professionale. Può essere integrata da altri docenti designati dal Consiglio direttivo per particolari aree disciplinari o articolazioni.

Eventuali spese di missione per i membri della Consulta dei docenti sono a carico delle singole Reti di scuole o d'indirizzo e/o della Scuola di servizio del docente designato.

La Consulta dei docenti nomina un proprio referente nazionale che si interfaccia con il Presidente e il Consiglio direttivo per proposte nel settore della didattica e della formazione dei docenti degli Istituti agrari.

La Consulta si incontra di norma almeno una volta all'anno e definisce le priorità da sottoporre al CDR.

Il referente partecipa a titolo consultivo all'assemblea di Rete e relaziona all'Assemblea i lavori della Consulta.

b) Consulta dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi

E' costituita dai DSGA eletti nell'assemblea annuale delle reti regionali o loro delegati nella misura di uno per Regione. Eventuali spese di missione per i membri della Consulta dei DSGA sono a carico delle singole Reti di scuole o d'indirizzo e/o della Scuola di servizio del DSGA designato

La Consulta dei DSGA comunica all'Assemblea almeno due candidati a membro del Direttivo in possesso dei requisiti previsti all'art. 10.

La Consulta dei DSGA, per il tramite del rappresentante eletto nel direttivo formula proposte, pareri nel settore amministrativo, contabile e di gestione del personale ATA degli Istituti.

La Consulta si incontra di norma almeno una volta all'anno e definisce le priorità da sottoporre al CDR.

La Consulta promuove incontri di formazione e confronto con tutti i DSGA delle scuole agrarie.

Art. 15 - CONTROVERSIE E RISERVE

In caso di controversie tra soci e organi statutari o tra soci, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Consiglio direttivo con esclusione dei membri del direttivo medesimo o dei soggetti coinvolti nella controversia.

Per controversie legali è competente il Foro in cui ha sede l'Istituto del Presidente.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle leggi ordinarie, al Codice Civile e alla normativa scolastica.

Approvato dall'Assemblea Nazionale a Salsomaggiore il 08/05/2025